

Comunicazione del 23 dicembre 2019 – Bilanci degli intermediari bancari e finanziari chiusi o in corso al 31 dicembre 2019.

Con la presente comunicazione si richiama l'attenzione degli intermediari bancari e finanziari sull'esigenza di fornire in bilancio le informazioni di seguito indicate a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2019.

1. Cessioni di attività finanziarie

Negli ultimi mesi si è consolidato l'interesse degli intermediari verso operazioni di cessione di tipo *multioriginator* di portafogli creditizi – in particolare di quelli con esposizioni deteriorate classificate come “*unlikely to pay*” (di seguito UTP) – riconducibili a uno dei due seguenti schemi (o a loro combinazioni):

a) cessione dei crediti a un veicolo di cartolarizzazione ex legge 130/99 a fronte dell'emissione da parte di quest'ultimo di titoli (*Asset Backed Securities*) sottoscritti dagli intermediari cedenti;

b) cessione dei crediti a un fondo comune di investimento con attribuzione delle relative quote agli intermediari cedenti.

Nel caso di operazioni strutturate secondo lo schema di cui alla lettera a), la circolare n. 262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” chiede di fornire nella nota integrativa ⁽¹⁾ una serie di informazioni di natura sia qualitativa sia quantitativa.

Tra le informazioni qualitative rientrano, ad esempio: i) la descrizione degli obiettivi, strategie e processi sottostanti all'operatività, inclusa la descrizione del ruolo svolto (*originator*, investitore, ecc.) e del relativo livello di coinvolgimento; ii) la descrizione dei rischi connessi con l'operatività e dei relativi meccanismi di controllo; iii) per le banche *originator* l'illustrazione, nel bilancio relativo all'esercizio in cui viene realizzata l'operazione, delle modalità organizzative adottate corredata da una serie di informazioni di dettaglio ⁽²⁾.

Tra le informazioni quantitative è richiesta, per le operazioni di cartolarizzazione “proprie”, la ripartizione delle posizioni trattenute verso la cartolarizzazione sulla base delle caratteristiche delle attività sottostanti (forma tecnica contrattuale), con evidenziazione delle attività deteriorate.

Informazioni comparabili sono previste per gli intermediari finanziari ⁽³⁾.

Per garantire che - a fronte di schemi di cessione di crediti sostanzialmente equivalenti - venga fornita in bilancio la stessa *disclosure*, informazioni analoghe a quelle previste per le

¹ Cfr. Parte E “Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura”, Sezione 1 “Rischio di credito”, Sottosezione C “Operazioni di cartolarizzazione”.

² Sono richiesti i seguenti dettagli informativi: il prezzo di cessione delle attività cartolarizzate; l'ammontare (al lordo e al netto delle preesistenti rettifiche di valore) delle medesime attività cartolarizzate e i connessi ricavi o perdite da cessione realizzati; la tipologia e la “qualità” delle attività cartolarizzate; l'esistenza di garanzie e linee di credito rilasciate dalla banca o da terzi; la distribuzione delle attività cartolarizzate per aree territoriali e per principali settori di attività economica dei debitori ceduti.

³ Cfr. Disposizioni “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”, Allegato A “Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari”, Nota integrativa – Parte D “Altre informazioni”, Sezione 2 “Operazioni di cartolarizzazione, informativa sulle entità strutturate non consolidate contabilmente (diverse dalle società veicolo per la cartolarizzazione) e operazioni di cessione delle attività”, Sottosezione A “Operazioni di cartolarizzazione”.

operazioni di cartolarizzazione andranno fornite nel caso di cessioni di crediti in cui intervenga un fondo comune di investimento.

In particolare, le informazioni andranno fornite dagli intermediari bancari e finanziari nella nota integrativa del bilancio (individuale e consolidato), rispettivamente:

- nel caso delle banche, nella Parte E “Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura”, Sezione 1 “Rischio di credito”, Sottosezione E “Operazioni di cessione”. Per le operazioni che comportano l’integrale *derecognition* dei crediti ai sensi dell’IFRS 9, andrà inserita la nuova voce “C. Attività finanziarie cedute e cancellate integralmente” ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾;
- nel caso degli intermediari finanziari, nella Parte D “Altre informazioni”, Sezione 2 “Operazioni di cartolarizzazione, informativa sulle entità strutturate non consolidate contabilmente (diverse dalle società veicolo per la cartolarizzazione) e operazioni di cessione delle attività”, Sottosezione C “Operazioni di cessione”. Per le operazioni che comportano l’integrale *derecognition* dei crediti ai sensi dell’IFRS 9, andrà inserita la nuova voce “C.3 Attività finanziarie cedute e cancellate integralmente” ⁽⁶⁾.

Si richiama inoltre l’attenzione degli intermediari bancari e finanziari sulla necessità, per i titoli e le quote di fondi comuni acquisiti nell’ambito di operazioni riconducibili a uno dei due schemi di cui alle lettere a) e b) e valutati in bilancio al *fair value*, di curare con attenzione l’informativa prevista nella Parte A “Politiche contabili”, Sezione 4 “Altri aspetti”, voce A.4 “Informativa sul fair value” della nota integrativa del bilancio (individuale e consolidato), con particolare riguardo alle informazioni previste per le attività riconducibili ai livelli 2 e 3 del *fair value* ai sensi dell’IFRS 13 ⁽⁷⁾.

2. Comunicazione dell’ESMA del 22 ottobre 2019

L’ESMA ha pubblicato, lo scorso 22 Ottobre, il *public statement* “European common enforcement priorities for 2019 annual financial reports” ⁽⁸⁾ con il quale segnala alcune aree

⁴ Per le operazioni che non comportano l’integrale *derecognition* dei crediti ai sensi dell’IFRS 9, l’informativa andrà inclusa nella voce “A. Attività finanziarie cedute e non cancellate integralmente”.

⁵ Con riferimento alla nota integrativa consolidata, le informazioni andranno inserite all’interno della Parte E, Sezione II “Rischi del consolidato prudenziale”, Sottosezione D “Operazioni di cessione”, aggiungendo, per le operazioni che comportano l’integrale *derecognition* dei crediti ai sensi dell’IFRS 9, il nuovo Punto D.3 “Consolidato Prudenziale – Attività finanziarie cedute e cancellate integralmente”.

⁶ Per le operazioni che non comportano l’integrale *derecognition* dei crediti ai sensi dell’IFRS 9, l’informativa andrà inclusa nella voce “C.1 Attività finanziarie cedute e non cancellate integralmente”.

⁷ A titolo di esempio, si richiamano le seguenti informative sul *fair value*:

- a) tra le informazioni qualitative, quelle inerenti i) le tecniche di valutazione, gli input e i relativi aggiustamenti utilizzati nella valutazione del *fair value*; ii) la descrizione dei processi di valutazione utilizzati ai sensi dell’IFRS 13, paragrafo 93, lettera g), nonché l’informativa sulla sensibilità della valutazione del *fair value* ai cambiamenti negli input non osservabili ai sensi dell’IFRS 13, paragrafo 93, lettera h);
- b) tra le informazioni quantitative, la variazione annua delle attività e passività valutate al *fair value* (livello 3) su base ricorrente e l’informativa sul c.d. “*day one profit/loss*” di cui all’IFRS 7, paragrafo 28.

⁸ https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/esma71-99-1236_enforcement_priorities_2019.pdf?download=1 .

di priorità nelle informazioni che le imprese dovranno riportare nelle rendicontazioni finanziarie al 31.12.2019 e successive ⁽⁹⁾.

Si richiama l'attenzione degli intermediari sull'esigenza di fornire le informazioni indicate dall'ESMA, laddove siano rilevanti.

⁹ Le aree di priorità individuate dall'ESMA riguardano specifiche tematiche relative all'applicazione dell'IFRS 16 *Leases*, IFRS 9 *Financial Instruments* (per le istituzioni finanziarie), IFRS 15 *Revenue from Contracts with Customers* (per le non *financial institutions*) e IAS 12 *Income Taxes*. Inoltre, con riferimento alle modifiche allo IFRS 9 *Financial Instruments* (a seguito della *Interest Rate Benchmark Reform*), l'ESMA richiama l'attenzione sul processo di omologazione da parte dell'Unione Europea (previsto entro la fine del 2019) e incoraggia gli enti emittenti ad essere preparati al recepimento di tali modifiche.